

Mod. 1/06 ORD.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
RIFERITA AL REDDITO PROFESSIONALE
PRODOTTO NEL 2005 E PER IL PAGAMENTO
DEI RELATIVI CONTRIBUTI A SALDO

(ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del Regolamento dell'ENPAP)

INFORMAZIONI RELATIVE AL MODELLO 1/06

Il modello	Il Modello annuale 1/06 ord. si compone di 7 quadri, stampati su unica facciata e viene inviato agli iscritti con le relative istruzioni e la busta per la spedizione all'Ente del modello cartaceo con i relativi allegati, ove previsti.
Soggetti tenuti all'invio della dichiarazione	La comunicazione relativa ai redditi 2005 è dovuta dagli psicologi iscritti all'ente entro il 31/12/2005. In tal senso si fa riferimento alla data in cui è insorto l'obbligo di iscrizione e non a quella in cui è stata inviata la relativa domanda. La comunicazione deve essere trasmessa anche nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali o tale dichiarazione sia in perdita o negativa.
Termine e modalità per la presentazione	La comunicazione, <u>sia in forma cartacea o telematica</u> deve essere inviata all'Ente entro il 31 luglio 2006 , vale a dire entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento, in soluzione unica, senza maggiorazioni , del saldo IRPEF (per quest'anno 20 giugno 2006). Si raccomanda di effettuare la presentazione entro il termine anche se non sono dovuti versamenti contributivi a saldo o se gli stessi non vengano effettuati, come previsto, entro la stessa scadenza . In caso di morte dell'iscritto la comunicazione riferita all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza, per i medesimi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Coloro che provvedono alla compilazione del modello cartaceo devono effettuare la spedizione unitamente a eventuali allegati all'ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - Via Andrea Cesalpino, 1 - 00161 Roma , a mezzo raccomandata semplice senza avviso di ricevimento utilizzando l'apposita busta prestampata contenuta nel plico inviato agli iscritti.
Come compilare il modello di comunicazione annuale	Il modello cartaceo è predisposto per la lettura ottica dei dati inviati dall'iscritto. Pertanto può essere utile ricordare di effettuare la compilazione utilizzando inchiostro di colore nero o blu e di non scrivere al di fuori degli appositi campi, lasciando in bianco le caselle non utilizzate. Si prega di evitare correzioni, abrasioni o cancellazioni (in caso di errore può essere richiesto un nuovo modulo all'Ordine professionale, agli uffici dell'ENPAP o può essere scaricato il fac-simile dal sito dell'Ente). Non apporre punti metallici e allegare la sola documentazione richiesta.
IMPORTANTE:	
Il modulo di comunicazione obbligatoria deve, in ogni caso, essere firmato dall'interessato. Inoltre si consiglia di conservare una fotocopia del modello compilato e degli eventuali allegati.	
Dichiarazione telematica "on line"	Si ricorda che gli iscritti possono effettuare la comunicazione reddituale attraverso il sito dell'Ente www.enpap.it accedendo all'area riservata mediante il proprio numero di matricola e la password inviata con l'estratto conto annuale. L'apposita funzionalità guiderà l'iscritto nella compilazione della dichiarazione, con una serie di controlli automatizzati che permetteranno di evitare eventuali errori di compilazione e/o di calcolo dei contributi. Inoltre al termine della procedura sarà possibile ottenere la ricevuta di avvenuta presentazione. Si ricorda che coloro che effettuano l'invio on line della comunicazione reddituale non devono trasmettere il modello cartaceo e viceversa.
Pagamento del saldo 2005	Il pagamento dei contributi deve avvenire entro il medesimo termine di presentazione del modello di comunicazione, vale a dire entro il 31 luglio 2006 . I contributi dovuti per i redditi prodotti nell'anno 2005 devono essere versati a mezzo bonifico bancario con le modalità contenute nell'apposito prospetto fornito nel plico.
Pagamento dei contributi "on line"	Oltre alla consueta modalità di versamento attraverso il bonifico bancario segnaliamo che i possessori della Carta ENPAP possono effettuare il pagamento on-line dei contributi accedendo all'area riservata del sito www.enpap.it .

Spedizione del Modello 1/06 (Redditi 2005) (Data del timbro postale)	STATO DELLA COMUNICAZIONE	SANZIONE APPLICABILE art. 11, comma 4 Regolamento ENPAP
Entro il 31 luglio 2006	Nei termini	-
Dal 1° agosto 2006 al 7 agosto 2006	Fuori termine entro 7 giorni	Sanzione di € 10,00
Dal 8 agosto 2006 al 29 ottobre 2006	Fuori termine entro 90 giorni	Sanzione di € 50,00
Dal 30 ottobre 2006	Fuori termine oltre 90 giorni	Sanzione di € 156,00

AVVERTENZA: La sanzione per l'omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo.

Versamento del Saldo 2005 (per le modalità vedi ultima pagina)	STATO DEL VERSAMENTO	Interessi e sanzioni applicabili Art. 10 Regolamento ENPAP
Entro il 31 luglio 2006	Nei termini	-
Dal 1° agosto 2006 al 29 ottobre 2006	Fuori termine entro 90 giorni	Interessi pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Dal 30 ottobre 2006	Fuori termine oltre 90 giorni	Interessi: 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo + sanzione pari al 15% annuo del capitale non versato o versato in ritardo.

Nel rimandare alle successive, dettagliate istruzioni riferite ai singoli quadri, si riportano alcuni suggerimenti sintetici per la corretta compilazione del modello.

I dati reddituali da indicare nella comunicazione	Indicare il reddito netto professionale ed i corrispettivi lordi complessivamente conseguiti per effetto dell'attività autonoma di psicologo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Nel compilare tale quadro si raccomanda di riportare sempre entrambi i dati reddituali (reddito e corrispettivi) anche se gli stessi sono di pari importo. Il totale di quadratura serve solo per effettuare più celermente l'acquisizione ottica dei dati.
Calcolo del contributo soggettivo	Il contributo soggettivo da versare è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, prodotto nell'anno 2005 (<i>casella B1 del QUADRO B</i>). E' possibile optare per il versamento del 14% in luogo dell'aliquota minima del 10%.
Relativa misura minima e massima	Tale contributo non può essere inferiore al relativo minimo annuo di Euro 780,00 (salvo i casi di riduzione e di frazionamento) e non può essere calcolato su un reddito di importo superiore al massimale contributivo 2005 di € 83.967,00. Non può essere corrisposto, quindi, per il 2005 un contributo soggettivo superiore a € 8.396,70 (da arrotondare a 8.397,00) per chi versa il 10%, o di € 11.755,38 (da arrotondare a 11.755,00) per chi sceglie il 14%.
Possibilità di riduzione del contributo soggettivo minimo	Per usufruire delle riduzioni del contributo soggettivo deve essere barrata la casella relativa alla tipologia di cui si fa richiesta (<i>quadro E</i>). Nel calcolare il contributo dovuto va tenuto presente che, anche nei casi di riduzione resta l'obbligo di versare il 10% dell'intero reddito netto conseguito, se tale percentuale, così applicata, dà luogo ad un contributo di importo superiore al minimo, anche se ridotto. Ad esempio, se viene richiesta la riduzione al 50% ovvero a € 390,00, ed il reddito netto è pari a € 4.906,00 dovrà essere corrisposto, nel caso di iscritto che versa il 10%, un contributo di € 490,60 (arrotondato a € 491,00). Si raccomanda di spedire, ove previsto, gli allegati riferiti alla tipologia di riduzione richiesta.
Calcolo del contributo integrativo e relativa misura minima	Il contributo integrativo è pari al 2% dei corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, svolta anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, (<i>casella B2 del QUADRO B</i>) con un minimo annuo di € 60,00 (ovvero € 30,00 per coloro che hanno compiuto 65 anni entro il 2005). Si ricorda che tale maggiorazione non è imponibile ai fini fiscali ed inoltre non si applica: <ul style="list-style-type: none">◆ sulle fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all'ENPAP nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario, purchè <u>il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario;</u>◆ sull'importo dichiarato per adeguamento ai parametri o agli studi di settore◆ sull'importo delle indennità di maternità percepite dalle iscritte. Solo in questi casi, l'importo dei corrispettivi lordi 2005 va indicato al netto dei compensi sui quali non è stato applicato il contributo integrativo, barrando l'apposita casella del quadro B (corrispettivi inferiori al reddito).
Frazionamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi	In caso di iscrizione all'Ente di durata inferiore all'anno solare (se, ad esempio, ci si è iscritti nel corso dell'anno 2005) i contributi soggettivi ed integrativi annui minimi, pari, rispettivamente a € 780,00 e € 60,00, sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Resta sempre l'obbligo di versare almeno il 10% (o il 14% in caso di opzione) per il contributo soggettivo ed il 2% per il contributo integrativo rispettivamente, sull'intero ammontare del reddito e dei corrispettivi conseguiti, se tali percentuali generano importi superiori alle corrispondenti frazioni dei minimi stessi.
Contributo di maternità	A partire dal 2005, il contributo di maternità è stato portato da 90,00 Euro a 120,00 Euro. Di conseguenza, con la presente comunicazione si deve provvedere al conguaglio della differenza, unitamente agli altri contributi eventualmente dovuti. In particolare si segnala che, in presenza di situazioni reddituali tali da non comportare versamenti aggiuntivi di contributo soggettivo ed integrativo rispetto all'acconto (ad esempio iscritti che versano il minimo), occorrerà comunque corrispondere la differenza del contributo di maternità.

Per maggiori informazioni gli uffici dell'Ente sono a disposizione degli iscritti nel seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Telefono: 069774861 - Fax: 0697748651

Numero verde a ripartizione dei costi 848-780503

(al costo di una telefonata urbana con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari)

Sito internet www.enpap.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Testo unico sulla Privacy), si informa che i dati personali acquisiti dall'Ente verranno trattati, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti, per i fini istituzionali dell'Ente e secondo le finalità previste dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dello stesso Ente.

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- ◆ I dati forniti verranno trattati per finalità previdenziali;
- ◆ Il trattamento sarà effettuato anche con l'utilizzo di sistemi informatici e con l'ausilio di Società terze specificatamente individuate;
- ◆ Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza (approvato con D.M. del 15/10/1997 - G.U. n. 255 del 31/10/1997) e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità da parte dell'Ente di poter acquisire gli elementi necessari per l'aggiornamento della posizione previdenziale;
- ◆ I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
- ◆ In presenza di dati sensibili il relativo trattamento sarà effettuato unicamente per le operazioni indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.

COMPILAZIONE DEI SINGOLI QUADRI

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI

I dati relativi a tale quadro sono prestampati. Nel caso in cui l'iscritto debba segnalare eventuali variazioni dei propri dati anagrafici potrà darne separata segnalazione all'Ente.

QUADRO B - DATI REDDITUALI

Il **reddito netto professionale di lavoro autonomo** da indicare nella **casella B1** ed i relativi **corrispettivi lordi** da indicare nella **casella B2** (questi ultimi non necessariamente coincidenti con il Volume d'affari I.V.A.) prodotti nel periodo d'imposta 2005 sono pari agli importi indicati, di norma, nei modelli fiscali (UNICO 2006, 730 2006, CUD 2006) o, in caso di attività prestata in più forme nel 2005, alla relativa somma.

La successiva tabella riepiloga i principali riferimenti ai modelli fiscali dai quali ricavare i dati reddituali da comunicare in base al tipo di attività prestata. **Si raccomanda, in ogni caso, di considerare ogni altro reddito derivante da attività libero professionale di psicologo a prescindere dal rigo e dal modello fiscale nel quale è stato riportato.**

Tipo di attività prestata dallo Psicologo	REDDITO NETTO CASELLA B1 DEL MOD. 1/06		CORRISPETTIVI LORDI Casella B2 del Mod. 1/06	
	Unico 2006	Descrizione	Unico 2006	Descrizione
Attività svolta con partita IVA in regime ordinario	Rigo RE19	Differenza tra Totale compensi e Totale spese	Rigo RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale
Attività svolta con partita IVA in regime forfetario	Rigo RE22 Punto 2	Reddito professionale in regime forfetario	Rigo RE22 Punto 1	Volume d'affari e altri compensi
Partecipazione in associazione professionale. (Considerare solo la quota dell'attività di psicologo)	RH15 del professionista	Reddito (o perdita) da partecipazione in associazioni tra professionisti	RE2 Dell'associazione	Compensi derivanti dall'attività professionale (Estrarre dal lordo dell'associazione la quota spettante all'iscritto)
Collaborazione coordinata e continuativa	Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2006 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 1) oppure dal quadro C del modello Unico 2006 o del 730 2006 (se presentati)			
Attività Intramoenia	Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2006 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 2) oppure dal quadro C del modello Unico 2006 o del 730 2006 (se presentati)			

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO B

- ♦ Il **reddito netto ed i corrispettivi lordi** vanno sempre indicati nelle apposite caselle **B1 e B2** anche se i relativi importi coincidono tra loro (ad esempio nel caso di svolgimento esclusivo di collaborazioni coordinate e continuative o di attività intramoenia).
- ♦ Nel caso in cui non vi sia stata attività libero professionale nell'anno 2005, indicare in ogni caso " 0 " (**zero**) nelle caselle del reddito netto e dei corrispettivi lordi.
- ♦ **Si ritiene utile precisare che le ritenute d'acconto applicate al professionista, in quanto semplice anticipazione dell'IRPEF da liquidare, non rappresentano un costo ai fini fiscali e, dunque, non vanno detratte dal reddito netto professionale.**

CASELLA CORRISPETTIVI LORDI INFERIORI AL REDDITO NETTO

Si ricorda che nei corrispettivi lordi non vanno inclusi i seguenti importi:

- ♦ le fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all'Ente nell'ambito di incarichi professionali volti al conseguimento di un risultato unitario, purchè il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario.
- ♦ l'importo per adeguamento ai parametri o agli studi di settore;
- ♦ le indennità di maternità erogate dall'ENPAP e percepite dalle iscritte nel 2005.

Nei suddetti casi l'iscritto è tenuto a comunicare l'importo dei corrispettivi lordi, senza i compensi che non concorrono a formare la base imponibile del contributo integrativo. Se ricorre una delle ipotesi illustrate e dunque i corrispettivi sono di importo inferiore al reddito, **dovrà essere data segnalazione barrando l'apposita casella del quadro B (corrispettivi inferiori al reddito).**

B3 - TOTALE DI QUADRATURA

In questa casella deve essere indicata la somma algebrica del reddito netto professionale e dei corrispettivi lordi (B1+B2).
Il dato rileva soltanto ai fini del controllo della corretta lettura ottica dei campi precedenti.

QUADRO C - CONTRIBUTUZIONE DOVUTA

**Il presente quadro consente di determinare l'ammontare dei contributi dovuti per l'anno 2005. A tale riguardo si può consultare lo schema di calcolo fornito alla successiva pagina 8.
Si precisa che in caso di errore nella compilazione del quadro C non è necessario presentare un nuovo modello.**

Si ricorda che le cifre decimali eventualmente risultanti dal calcolo dei singoli contributi soggettivi ed integrativi dovuti devono essere arrotondate all'euro superiore se il decimale è maggiore di 49 centesimi o all'euro inferiore se pari o al di sotto dei 49 centesimi.

Ad esempio: € 1.656,50 indicare 1.657,00 oppure € 1.656,49 indicare 1.656,00

Non deve essere invece arrotondato il totale da versare (casella C6) se lo stesso, per effetto dell'acconto da detrarre, presenta cifre decimali.

C1 - CONTRIBUTO SOGGETTIVO - (Art. 3 del Regolamento di previdenza)

Il contributo soggettivo obbligatorio è pari ad una percentuale non inferiore al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, prestato anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prodotto nell'anno così come risultante dalla dichiarazione dei redditi e riportato nella casella "B1" del QUADRO B.

In ogni caso, il reddito netto su cui calcolare il contributo non può essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni (per i redditi del 2005 tale massimale è pari a € 83.967,00). Pertanto, non può essere corrisposto, per l'anno 2005, un contributo soggettivo superiore a € 8.396,70 (da arrotondare a € 8.397,00) per coloro che versano il 10%, o di € 11.755,38 (da arrotondare a € 11.755,00) per chi sceglie il versamento del 14%.

Contributo soggettivo obbligatorio minimo

Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare un contributo soggettivo annuo obbligatorio minimo di € 780,00, ove il contributo effettivamente calcolato sul reddito netto risulti inferiore a tale importo minimo.

IMPORTANTE: Nel caso in cui, ricorrendone le condizioni, l'iscritto richieda **una delle riduzioni** di cui al **QUADRO E**, si dovrà far riferimento all'importo del contributo soggettivo minimo in misura ridotta (vedi dettaglio pag.6).

C2 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO - (art. 4 del Regolamento di previdenza)

Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale del 2% su tutti i **corrispettivi lordi** (non necessariamente coincidenti con il volume d'affari ai fini I.V.A.) che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, svolta anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (importo indicato nella casella "B2" del QUADRO B). La maggiorazione è riscossa direttamente dall'iscritto, contestualmente alla percezione del corrispettivo e deve essere versata all'Ente indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

Si ricorda, inoltre, che:

- ♦ la maggiorazione e la base imponibile sono riferite esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale autonoma;
- ♦ il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito netto;
- ♦ la fattura emessa da studio associato deve evidenziare l'importo di maggiorazione riferito all'iscritto.

Contributo integrativo obbligatorio minimo

Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare un contributo integrativo annuo minimo di € 60,00, ove il contributo effettivamente calcolato sui corrispettivi lordi risulti inferiore a tale importo minimo. **Per coloro che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 2005, il contributo integrativo minimo è pari a € 30,00.**

C3 - CONTRIBUTO DI MATERNITA' - (art. 30, comma 2, del Regolamento di previdenza)

Il contributo dell'anno 2005 per la copertura del fondo destinato ai trattamenti di maternità, **dovuto da ogni iscritto all'Ente**, è stato portato da € 90,00 a € 120,00. Pertanto il nuovo valore è prestampato nel modulo per agevolare il calcolo del dovuto complessivo, e si compensa con quanto eventualmente già versato allo stesso titolo in sede di acconto 2005.

ATTENZIONE: Ricordiamo che, in presenza di situazioni reddituali che non comportano versamenti aggiuntivi di contributo soggettivo ed integrativo rispetto all'acconto (ad esempio iscritti che versano il minimo), occorrerà comunque corrispondere la differenza del contributo di maternità.

C4 - TOTALE DOVUTO

Riportare la somma dei contributi indicati nei righe **C1** (soggettivo), **C2** (integrativo), **C3** (maternità).

C5 - ACCONTO VERSATO ANNO 2006

Laddove disponibile, l'acconto versato per l'anno 2005 è stato prestampato dall'Ente in questa casella.

Trattasi dell'importo versato in acconto sui contributi previdenziali il cui saldo viene definito nella presente comunicazione. L'art. 7, comma 1, del Regolamento prevede, infatti, che entro il 30 novembre di ogni anno debbano essere versati in acconto i contributi minimi, ovvero il 60% di quanto versato per l'anno precedente se superiore ai minimi.

C6 - TOTALE CONTRIBUTI DA VERSARE A SALDO

Va indicato l'importo ottenuto sottraendo da **C4** (totale dovuto) l'importo indicato in **C5** (acconto 2005).

Può accadere che dal calcolo derivi un credito in favore dell'iscritto (ovvero quando l'acconto corrisposto supera il totale dovuto di casella **C4**). In questo caso, anche in considerazione dell'entità dell'importo eccedente, è possibile richiedere:

- ♦ il trasferimento del credito su altre annualità di contribuzione (ad esempio in acconto per l'anno successivo e/o a copertura di eventuali debiti presenti sulla posizione).
- ♦ la restituzione dell'eccedenza indicando le modalità bancarie che l'Ente dovrà utilizzare per eseguire il bonifico (Banca, agenzia, n. c/c codice A.B.I. e C.A.B.)

Per agevolare tali operazioni è disponibile uno specifico modulo nell'apposita sezione del sito dell'Ente.

Frazionabilità del contributo soggettivo ed integrativo minimo - (Art. 5 del Regolamento di previdenza)

Per ogni anno solare in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso - quindi se, ad esempio, l'iscrizione è avvenuta o cessata **nel corso** dell'anno 2005 - i contributi soggettivi ed integrativi annui minimi, pari rispettivamente a € 780,00 e € 60,00 sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. A tal fine si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni.

E' importante segnalare che anche quando si applica il frazionamento, l'iscritto è tenuto a versare il 10% (o il 14%) a titolo di contributo soggettivo ed il 2% a titolo di contributo integrativo, rispettivamente sull'intero ammontare del reddito e dei corrispettivi conseguiti, ove le predette percentuali diano luogo ad un contributo di importo superiore ai minimi, anche se frazionati. Inoltre poiché la frazionabilità si applica ai predetti contributi minimi (€ 780,00 e € 60,00), se si richiede qualunque tipologia di riduzione prevista al "quadro E" il contributo soggettivo ridotto, non può essere anche frazionato.

QUADRO D - VERSAMENTO FACOLTATIVO (Art. 1, comma 4 del Regolamento di previdenza)

Il presente quadro, riservato ai soli iscritti che abbiano già compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2005, consente a questi ultimi di avvalersi della facoltà di versamento del contributo soggettivo successivamente al compimento del 65° anno di età. **Dopo tale età, infatti, gli iscritti devono versare all'Ente la sola contribuzione integrativa e di maternità, con esonero integrale della contribuzione soggettiva il cui versamento può essere comunque effettuato facoltativamente.** Inoltre per l'anno in cui si compie il 65° anno di età la contribuzione soggettiva è calcolata in dodicesimi in base ai mesi intercorrenti tra il 1° gennaio e quello di compimento della predetta età.

QUADRO E - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO (Art. 3, commi 3, 3bis, 4, 5 e 5 bis del Regolamento di previdenza)

La fruizione delle riduzioni è **facoltativa**. Per averne titolo è **obbligatorio** barrare la casella riguardante la tipologia di cui si fa richiesta ed allegare la documentazione espressamente prevista ed indicata, a seconda dei casi, nel **quadro F**.

IMPORTANTE: anche se si richiede una delle riduzioni previste l'iscritto deve versare, quale contributo soggettivo, il 10% (o il 14%) sull'intero reddito netto conseguito, se la percentuale così applicata dà luogo ad un contributo di importo superiore al minimo, anche se ridotto (vedere successivi esempi di calcolo).

A. La riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% vale a dire da € 780,00 a € 390,00 può essere richiesta:

- ♦ da iscritti che abbiano svolto, **nel corso dell'anno 2005**, attività di lavoro dipendente anche in caso di rapporto di lavoro part-time. Si precisa che i redditi fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative) non possono dare titolo a tale tipologia di riduzione;
- ♦ da iscritti che si siano trovati, **per almeno sei mesi nel corso dell'anno 2005**, nelle condizioni di inattività professionale dovuta a malattia, maternità o altre cause previste dalla normativa vigente. Tale riduzione non è applicabile se l'inabilità è dovuta alla normale astensione per maternità, a meno che non si sia trattato di una gravidanza a rischio, per la quale quindi sia stato prescritto un periodo di inattività, e/o siano insorti problemi di salute alla madre e/o al nascituro per un periodo superiore ai sei mesi;
- ♦ da iscritti che nel 2005 siano **già titolari di pensione erogata da altro Ente di gestione previdenziale obbligatoria**, purchè abbiano già compiuto il cinquantasettesimo anno di età.

B. La riduzione del contributo soggettivo minimo ad un terzo vale a dire da € 780,00 a € 260,00 può essere richiesta dagli iscritti all'Albo dell'Ordine da non oltre tre anni, che esercitano l'attività. Pertanto, l'eventuale riduzione per l'anno 2005, potrà applicarsi agli iscritti all'albo non prima dell'anno 2003.

C. La riduzione del contributo soggettivo minimo ad un quinto vale a dire da € 780,00 a € 156,00 può essere richiesta dagli iscritti che abbiano conseguito per l'intero anno 2005 un reddito netto di lavoro autonomo anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, derivante dall'esercizio di attività professionale, inferiore a **€ 1.560,00**.

Alcuni esempi di calcolo del contributo soggettivo in presenza di richiesta di riduzione.

Isritto, lavoratore dipendente, che versa il 10% con richiesta di riduzione al 50% ovvero a € 390,00:

reddito netto € 2.800,00: si versa il minimo ridotto di € 390,00 poiché il 10% del reddito (€ 280,00) è inferiore al minimo stesso
reddito netto € 4.906,00: corrispondere un contributo soggettivo di € 490,60 (da arrotondare a € 491,00)

Isritto all'albo da non più di tre anni che versa il 10% con richiesta di riduzione a 1/3 ovvero a € 260,00:

reddito netto € 2.100,00: si versa il minimo ridotto di € 260,00 poiché il 10% del reddito (€ 210,00) è inferiore al minimo stesso
reddito netto € 5.702,00: corrispondere un contributo soggettivo di € 570,20 (da arrotondare a € 570,00)

QUADRO F - ALLEGATI

Con il modello di comunicazione devono essere obbligatoriamente trasmessi all'Ente gli allegati previsti nel caso in cui siano state richieste riduzioni di cui al quadro E vale a dire:

Per le tipologie di cui alla lettera A)

- ♦ copia del modello CUD o, in alternativa, stato di servizio riferiti all'anno 2005;
- ♦ certificato medico rilasciato dalla A.S.L. competente, ovvero medico convenzionato o documentazione riferita alle riduzioni richieste per gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Per coloro che effettuano la **dichiarazione telematica** i predetti allegati devono essere inviati all'Ente entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il **15 settembre 2006**, per consentire le necessarie verifiche in merito alla ricorrenza dei requisiti.

- ♦ La richiesta di riduzione formulata in qualità di pensionato di altro Ente previdenziale obbligatorio non necessita di allegati valendo la stessa richiesta quale autocertificazione di cui all'art. 46, lett. s del DPR 28/12/2000 n. 445.

Per le tipologie di riduzione di cui alle lettere B) e C) non è necessario allegare documentazione, trattandosi di condizioni verificabili in base ai dati in possesso dell'Enpap.

Tutte le richieste di riduzione sono opzioni annue non tacitamente rinnovate. Pertanto la documentazione a corredo delle richieste stesse, ove prevista, deve essere sempre trasmessa anche se già inviata per l'anno precedente.

QUADRO G - STATO DI FAMIGLIA

Il presente quadro è stato predisposto per autocertificare lo stato di famiglia (alla data di compilazione del modello) che deve obbligatoriamente essere presentato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento. Alcune delle indicazioni richieste rilevano, inoltre, anche ai fini della predisposizione dei bilanci tecnici dell'Ente.

BREVI INDICAZIONI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DA VERSARE

Effettuando la comunicazione **on line** anche il calcolo dei contributi da versare a saldo avviene in automatico.

COMPILAZIONE DEL QUADRO B - DATI REDDITUALI

- Trascrivere nel campo **B₁** il valore del Reddito netto
- Trascrivere nel campo **B₂** il valore dei corrispettivi lordi
- Trascrivere nel campo **B₃** la somma algebrica dei campi **B₁** e **B₂** (questo importo non serve per il calcolo della contribuzione ma solo per verificare la corretta acquisizione dei dati di **B₁** e **B₂**)

indicare sempre entrambi i dati (reddito netto e corrispettivi lordi) anche quando tali valori coincidono tra loro.

COMPILAZIONE DEL QUADRO C - CALCOLO DEI CONTRIBUTI

SOGGETTIVO (C₁) : Applicare il 10% (o il 14%) al reddito indicato in **B₁** e confrontare l'importo così ottenuto con il minimo previsto per la propria posizione, ovvero:

- € 780,00** iscritto senza riduzioni o che, avendone titolo, non intende usufruirne;
- € 390,00** iscritto che, avendone titolo, chiede la riduzione al 50% **del minimo** (dipendente, pensionato di altro Ente, inattività professionale per almeno 6 mesi);
- € 260,00** iscritto che, avendone titolo, chiede la riduzione **del minimo** poichè iscritto all'albo da meno di 3 anni;
- € 156,00** iscritto che chiede la riduzione **del minimo** avendo conseguito un reddito netto inferiore a € 1.560,00.

Per aver titolo alle riduzioni occorre sempre formulare la relativa richiesta nel QUADRO E del modello reddituale ed allegare, ove previsto, la documentazione necessaria.

Indicare, quindi, in **C₁** il maggiore importo tra il contributo calcolato in percentuale ed il minimo.

INTEGRATIVO (C₂): Applicare il 2% sui corrispettivi lordi indicati in **B₂** e confrontare l'importo così ottenuto con il minimo previsto per tale contributo pari a **€ 60,00 (€ 30,00 per coloro che hanno compiuto 65 anni entro il 2005)**.

Indicare, quindi, in **C₂** il maggiore importo tra il contributo calcolato in percentuale ed il minimo.

MATERNITA' (C₃): l'importo di tale contributo (già prestampato) è fisso per tutti gli iscritti ed è pari a **€ 120,00**

Il procedimento per il calcolo dei contributi da versare può essere così schematizzato:

(Inserendo i propri dati reddituali negli appositi campi si può sviluppare il calcolo dei contributi da versare)

Reddito netto	X	% SOGGETTIVO (10% o 14%)	=	contributo ¹ calcolato in percentuale	→	Il proprio Soggettivo minimo ²	Si versa il maggiore importo tra il contributo calcolato in percentuale ed il minimo
,00	X		=	,00	→	,00	,00
Corrispettivi lordi	X	INTEGRATIVO (2%)	=	contributo calcolato in percentuale	→	minimo integrativo ³	Si versa il maggiore importo tra il contributo calcolato in percentuale ed il minimo
,00	X	2%	=	,00	→	,00	,00
CONTRIBUTO DI MATERNITA' (in misura fissa per tutti gli iscritti)							€ 120,00
TOTALE DOVUTO							,00

Per ottenere l'importo da versare a saldo detrarre dal totale dovuto l'acconto eventualmente pagato per l'anno 2005.

¹ Il reddito netto su cui calcolare il contributo soggettivo non può essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni (per i redditi del 2005 tale massimale è pari a € 83.967,00). Pertanto, non può essere corrisposto, per l'anno 2005, un contributo soggettivo superiore a € 8.396,70 (da arrotondare a 8.397,00) per coloro che versano il 10%, o di € 11.755,38 (da arrotondare a 11.755,00) per chi sceglie il versamento del 14%.

² Se l'iscrizione è inferiore all'anno solare il soggettivo minimo di € 780,00 deve essere considerato in misura frazionata in base ai mesi di effettiva iscrizione (780,00 : 12 X mesi di iscrizione). Il soggettivo minimo eventualmente già ridotto non può essere a sua volta frazionato.

³ Se l'iscrizione è inferiore all'anno solare l'integrativo minimo di € 60,00 (ovvero € 30,00 per gli iscritti che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2005) deve essere considerato in misura frazionata in base ai mesi di effettiva iscrizione (60,00 : 12 X mesi di iscrizione).

INFORMAZIONI BANCARIE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO

Ricordiamo che gli iscritti titolari della Carta Enpap possono effettuare il versamento on line dei contributi accedendo alla propria area riservata del sito www.enpap.it

- ♦ L'istituto cassiere si avvale anche della rete delle Banche Popolari per i servizi di cassa rivolti agli iscritti all'ENPAP. Per tale motivo è stato riportato, in calce, l'elenco dettagliato delle Banche con le quali è stata attivata un'apposita convenzione per l'incasso dei contributi previdenziali alle medesime condizioni offerte dalla Banca Popolare di Sondrio.

I pagamenti effettuati presso una filiale della Banca Popolare di Sondrio, ovvero presso una delle Banche Popolari con le quali è stata stipulata la convenzione sono esenti da spese. Chi non è correntista di tali banche dovrà presentarsi con contanti, ovvero con assegno circolare o con assegno di c/c bancario d'importo pari al bonifico, intestato all'iscritto e girato dallo stesso.

- ♦ Deve essere effettuato **un bonifico per ogni iscritto** per l'importo corrispondente al **totale** dei contributi dovuti: non si possono versare cumulativamente i contributi dovuti da più iscritti.
- ♦ Sul bonifico deve essere sempre indicato, come **ordinante**, il **professionista** iscritto all'ENPAP, anche nel caso in cui in banca si rechi un suo incaricato. E' comunque necessario che l'incaricato stesso presenti allo sportello l'ordine di pagamento debitamente compilato dal professionista.
- ♦ Accade frequentemente che i versamenti effettuati dall'iscritto vengano accreditati all'Enpap nei giorni successivi alla data del relativo ordine di bonifico e, in alcuni casi, dopo la scadenza prevista per i versamenti stessi. Per non incorrere in maggiorazioni è importante, dunque, precisare alla propria Banca che il pagamento venga disposto non oltre il 31 luglio 2006 e con valuta beneficiario entro lo stesso termine.
- ♦ **Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite nel successivo prospetto contenente i dati per eseguire il bonifico bancario, prestando particolare attenzione all'indicazione della causale di versamento. Ciò consentirà all'Ente di effettuare l'automatica ed univoca attribuzione del versamento alla posizione dell'iscritto.**

DATI BANCARI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO 2005

BENEFICIARIO	E.N.P.A.P. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi				
BANCA	Banca Popolare di Sondrio <i>(sede di Roma)</i>	Numero di Conto Corrente 000077000X83	CIN Y	ABI 05696	CAB 03211
CAUSALE DEL VERSAMENTO	CODICE FISCALE ISCRITTO _____ S05 Spazio				
ORDINANTE	COGNOME E NOME DELL'ISCRITTO				

ELENCO DELLE BANCHE CON LE QUALI È STATA ATTIVATA LA CONVENZIONE PER L'INCASSO DEI CONTRIBUTI ALLE MEDESIME CONDIZIONI OFFERTE DALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

GRUPPO BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA

GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

- ♦ Banca Popolare dell'Emilia Romagna
- ♦ Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola
- ♦ Banca del Monte di Foggia
- ♦ Banca Popolare del Materano
- ♦ Banca Popolare di Aprilia
- ♦ Banca Popolare di Crotone
- ♦ Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
- ♦ Banca Popolare di Ravenna
- ♦ Banca della Campania
- ♦ Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila
- ♦ Banco di Sardegna
- ♦ Banca di Sassari
- ♦ Eurobanca del Trentino

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

BANCA POPOLARE DI ANCONA

BANCA POPOLARE DI TODI

GRUPPO BANCA POPOLARE ITALIANA

- ♦ Banca Popolare Italiana
- ♦ Banca Popolare di Crema
- ♦ Banca Popolare di Mantova
- ♦ Banca Popolare di Cremona
- ♦ **Cassa di Risparmio di Livorno**
- ♦ Cassa di Risparmio di Lucca
- ♦ Cassa di Risparmio di Pisa